
Gli accordi di finanziamento di Cash Pooling.

Aspetti civili e fiscali

di Aldo Stesuri, Professore a contratto Università di Bergamo e Dottore Commercialista.

Premessa

I Gruppi multinazionali hanno la necessità di gestire in modo oculato i flussi finanziari che si creano presso le vari entità giuridiche del gruppo. Si registra con frequenza che talune società collegate o controllate presentano situazioni di deficit finanziario mentre altre hanno eccesso di liquidità.

Il ricorso al sistema creditizio per l'ottenimento di mutui comporterebbe per le società in deficit il sostenimento di pesanti oneri finanziari aggravati dalla circostanza che il singolo soggetto debitore si presenta presso l'intermediario creditizio con una situazione patrimoniale che lo pone – in sede contrattuale – in una posizione di particolare debolezza.

Uno dei sistemi con cui si cerca di limitare il costo finanziario sostenuto presso le banche, è la concessione diretta di finanziamenti da parte delle società del gruppo che godono di maggiore liquidità a quelle che hanno problemi di natura finanziaria. Non sempre però è possibile ricorrere a tale strumento per motivi di convenienza economica, ovve-

ro, per motivi di natura fiscale (1).

Accanto alla necessità di gestire i flussi finanziari spesso si origina anche la necessità di regolare in maniera consolidata i rapporti commerciali che sono sorti fra i soggetti che appartengono allo stesso gruppo

In tale contesto e nell'ambito delle menzionate necessità, sono sorti negli ultimi anni taluni strumenti peculiari che permettono una gestione accentrata dei flussi di cassa.

Si consideri il sistema definito di *netting* (2) che, in sintesi, consiste in una stanza di compensazione attraverso la quale tutte le società del gruppo possono regolare le reciproche posizioni di credito e di debito derivanti solitamente da transazioni di tipo commerciale. Nella sostanza le consociate regolano esclusivamente il saldo netto residuale post compensazione. Il sistema de quo consente taluni vantaggi economico finanziari. Ad esempio l'abbattimento del costo delle commissioni bancarie e la riduzione dei contenziosi infragruppo per mancato saldo delle competenze dovute.

Un ulteriore strumento spesso utilizzato da parte di gruppi societari, è quello il *cash pooling* che si sostanzia in una gestione accentrata dei flussi finanziari e che permette diversi benefici alle entità partecipanti al sistema di *cash pooling*.

Definizione e tipologie di Cash Pooling.

Il *cash pooling* può essere definito come quel sistema che prevede l'esistenza di una entità giuridica (*Pooler*) funzionante quale centro di tesoreria che gestisce un conto corrente accentrato (conto di *pool*) sul quale confluiscono tutti i saldi di conto corrente di ciascuna consociata.

Normalmente la società *pooler* stipula con un istituto bancario un contratto di pool (*bilateral target balancing agreement*) in forza del quale la stessa aprirà presso l'istituto di credito il conto corrente accentrato. Successivamente tra le società del gruppo e la *pooler* vengono stipulati appositi contratti di conto corrente che giustificano le singole posizioni creditorie e debitorie ed il trasferimento dei saldi dei singoli conti su quello accentrato tenuto dal *pooler*.

In tale contesto, il *pooler* deve provvedere al finanziamento delle entità associate che hanno bisogno di liquidità e deve anche reperire i fondi finanziari necessari al gruppo tramite ricorso diretto al sistema bancario.

I vantaggi dell'utilizzo di tale strumento possono essere così sintetizzati:

- Gestione efficiente ed accentrata del sistema di tesoreria del

gruppo societario;

- Compensazione diretta fra i saldi di credito e di debito dei singoli conti correnti intestati alle società partecipanti al *pooling*;
- Ottimizzazione del fabbisogno finanziario e riduzione dei costi (commissioni, interessi passivi) per ottenere la provvista dei fondi;
- Gestione della globalità dei mezzi di tesoreria.

L'unico sistema di *cash pooling* attuabile nel nostro paese è quello definito di zero *balance system* (3). Tale sistema prevede il trasferimento giornaliero ad un conto centralizzato – intestato al *pooler* – dei saldi attivi e la copertura dei saldi negativi. Nel caso in cui il saldo trasferito sia passivo, il *pooler* provvederà ad accreditare alla consociata a copertura una somma di eguale importo, viceversa nell'ipotesi in cui il saldo sia attivo, il relativo importo viene trasferito in capo al *pooler*.

Seguendo tale procedura il saldo del conto decentrato è sempre pari a zero (*zero balancing*).

In breve si tratta di una gestione accentrata dei vari saldi di conto corrente delle diverse società del gruppo.

Gli interessi maturati sono calcolati quotidianamente sul saldo del *pooler*, mentre non sono calcolati gli interessi sui conti correnti delle altre società del gruppo, sino a quando questi non sono azzerati. Alla scadenza contrattualmente prevista il *pooler* provvederà a liquidare i saldi attivi o passivi derivanti dai reciproci movimenti di liquidità compensando le partite reciproche.

A livello internazionale sono stati

sviluppati anche altre tipologie di cash pooling. Ad esempio esistono forme di cash pooling che vengono definite “*target balancing system*”, ovvero, “*fork balancing system*”.

Nel primo caso il saldo di conto corrente viene azzerato solo quando il saldo attivo raggiunge un ammontare prestabilito. I relativi debiti sono comunque computati nel calcolo.

Nel secondo caso il saldo attivo/passivo, quando è superiore/inferiore ad un ammontare prestabilito, sarà diminuito/incrementato fino al raggiungimento di quell'ammontare.

Il sistema di *cash pooling* è spesso utilizzato dalle grandi imprese multinazionali che hanno l'esigenza di gestire a livello centralizzato tutti i saldi attivi e passivi delle operazioni poste in essere dalle società del gruppo. Solitamente la società funziona da tesoreria centralizzata e viene ubicata in paesi esteri, quali: Belgio ed Olanda. Tali paesi consentono infatti una tassazione agevolata del reddito ivi prodotto.

Profili civilistici del cash pooling

Il contratto di cash pooling si presenta quale figura atipica, ovvero, non rientra nel novero dei contratti “tipici” che trovano una disciplina peculiare nel nostro ordinamento giuridico. Per tale motivo tale negozio viene ricondotto nella figura dei contratti atipici ai sensi dell'art. 1322 del c.c.

Dall'inquadramento contrattuale e civilistico della fattispecie possono derivare conseguenze rilevanti anche sul piano del trattamento tributario dell'istituto e dei flussi eco-

nomico/finanziari da esso prodotto (commissioni/ interessi).

Parte della dottrina (4) ha ritenuto assai dubbia l'applicabilità delle norme previste dall'art. 1823 (5) del c.c. che disciplinano il rapporto di conto corrente. Tale incertezza si profila soprattutto nel caso in cui il conto corrente non sia utilizzato dalle parti per regolare anche i propri rapporti di natura commerciale, ma venga utilizzato con il solo scopo di ottenere finanziamenti. Infatti, il contratto di conto corrente dovrebbe essere uno strumento per la gestione di crediti originati da altri rapporti giuridici sottostanti diversi da quelli inerenti il contratto principale (6), con la conseguente applicabilità delle norme civilistiche che disciplinano il contratto di mutuo o quello di apertura del credito.

In senso opposto, qualora le società utilizzino il *cash pooling* anche per regolare i propri rapporti di natura commerciale, secondo la stessa dottrina, sarebbe applicabile la disciplina prevista dal legislatore civile per il contratto di conto corrente.

Un'altra parte della dottrina riconduce il contratto di *cash pooling* ad una particolare forma di conto corrente non bancario (7).

Sul punto, non pare possibile ricondurre lo schema negoziale del mutuo, che sulla base della disposizione contenuta nell'art. 1813 c.c., si sostanzia in un accordo nel quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Neppure ci pare che il contratto possa essere assimilato a quello di deposito previsto dall'art. 1872 del

c.c.. Pertanto, sembra essere condivisibile la tesi di assimilare tale fattispecie contrattuale al conto corrente o al contratto di conto corrente bancario a seconda di quelli che risultano essere gli accordi contrattuali posti in essere fra le entità partecipanti all'accordo di *cash pooling*.

Profili di natura fiscale

Il negozio giuridico di *cash pooling* origina componenti di natura positiva e negativa di reddito in capo alle società consociate ed anche in capo al soggetto che agisce quale pooler. Infatti, le consociate potranno avere maturato elementi positivi e/o negativi di reddito (interessi attivi e/o passivi, commissioni attive e/o passive). Anche la società che avrà gestito il conto corrente comune potrà avere maturato componenti positive e/o negative di reddito nei confronti della banca principale e/o delle consociate (commissioni e interessi passivi, commissioni e/o interessi attivi).

Tali componenti ed il correlato trattamento fiscale possono variare notevolmente in considerazione dell'ubicazione territoriale delle singole società che partecipano all'accordo di *cash pooling*.

I principali problemi di natura fiscale si incentrano su:

- Applicabilità della disciplina del *transfer price* – art. 76, comma 5, del TUIR - per il valore normale degli interessi liquidati o ricevuti se il rapporto ha per oggetto consociate o controllate del gruppo ubicate all'estero;
- Applicabilità della disciplina sulle *Controlled Foreign*

Companies – art. 127 bis del TUIR – per eventuali componenti positivi e negativi intercorsi nei rapporti di *cash pooling* con società ubicate in regimi fiscali privilegiati.

Applicabilità delle ritenute fiscali sugli interessi liquidati in favore di soggetti residenti e non residenti che hanno concluso l'accordo di *cash pooling*.

Transfer Pricing

Quanto fin qui si è detto (8) si realizza solo se uno dei soggetti che liquidano gli interessi e/o le commissioni è ubicato in un paese estero.

Naturalmente il soggetto percepiente non deve essere ubicato in uno dei paesi a fiscalità privilegiata, o, in un paradiso fiscale, altrimenti, si renderebbero applicabili le disposizioni previste dall'art 127 bis in tema di *controlled foreign companies* o in tema di deducibilità dei componenti positive e negative di reddito derivanti da scambi intervenuti con soggetti ubicati in territori a fiscalità agevolata. La disciplina dell'ultima fattispecie è contenuta nell'art 76, comma 7 bis.

Con riferimento all'ammontare degli interessi percepiti e/o liquidati dalle società che partecipano all'accordo di *cash pooling* occorre evidenziare che la normativa specifica è applicabile solo a tali transazioni *intercompany*. Pertanto, quanto erogato dal *Pooler* in termini di interessi passivi e commissioni passive riconosciuto all'istituto di credito con cui è stato siglato l'accordo non dovrebbe essere trovare applicazione la norma *de qua*.

Infatti, l'unica ipotesi di applicabilità della norma è quella in cui anche l'istituto creditizio possa essere ricondotto, di fatto o di diritto, nell'ambito del gruppo societario e sia ubicato all'estero.

La norma tributaria (9) che disciplina il fenomeno dei prezzi di trasferimento prevede che i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, o, ne sono controllate devono essere valutate in base al valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati se ne deriva un aumento del reddito imponibile dichiarato. Pertanto, sia gli interessi sia le commissioni derivanti da cash pooling possono essere oggetto di verifica sulla base delle disposizioni normative ora evidenziata. Sul tema il Ministero delle Finanze ha fornito con la CM n. 9/2267 del 1980 alcuni criteri di riferimento sia per l'individuazione di opportuni parametri di verifica sia per la misura degli interessi pattuibili fra le parti. Uno dei criteri privilegiati dal Ministero è stato quello del confronto (*comparable price method*). Secondo tale criterio, il tasso d'interesse (commissione) va confrontato con quello che si sarebbe pattuito per un contratto simile fra imprese indipendenti ubicate nel paese dove è situata l'entità che ha concesso il prestito.

Le società del gruppo che liquidano interessi passivi devono essere in grado, in caso di verifica, di dimostrare che l'ammontare dei componenti negativi di reddito liquidati sono in linea con quelli normalmente praticati sul mercato del mutuan-

te. Pertanto il soggetto estero che opera come *pooler* deve fornire alle società partecipanti al cash pooling una opportuna documentazione analitica di supporto. La problematica di maggior rilievo potrebbe rivelarsi quella relativa alla compensazione intervenuta su reciproche rimesse di credito e di debito, nonché, l'applicazione di una percentuale di interessi o di commissioni di molto superiore al valore normale di mercato (10).

Componenti Positivi e Negativi di reddito derivanti dal Cash Pooling e ritenute fiscali sugli interessi liquidati.

Con riferimento al trattamento fiscale dei componenti positivi e negativi di reddito (interessi) occorre riferirsi all'art. 56, comma 4, del TUIR. Tale norma dispone che per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge.

Ne consegue che eventuali interessi compensati devono concorrere alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare. Pertanto le società che partecipano al cash pooling dovranno operare specifiche riprese fiscali in aumento o in diminuzione nelle dichiarazioni dei redditi qualora tali componenti siano state compensate senza essere state registrate nei relativi conti economici.

Con riferimento all'ammontare delle commissioni liquidate al *pooler*, non si dovrebbe verificare alcun tipo di compensazione. Pertanto tali componenti concorreranno nella

determinazione del reddito imponibile delle società appartenenti al *pool* in ottemperanza al principio della competenza economico fiscale ai sensi dell'art. 75 del TUIR.

Un ulteriore aspetto che concerne la liquidazione degli interessi è l'applicabilità della ritenuta fiscale prevista dalla legislazione tributaria del nostro Paese. Con riferimento a tale fattispecie potrebbero verificarsi le seguenti situazioni:

- Società erogante e soggetto percettore ubicati in Italia;
- Società erogante ubicata in Italia e soggetto percettore ubicato all'estero;
- Società erogante ubicata all'estero e soggetto percettore ubicato in Italia;
- Società erogante e soggetto percettore ubicati all'estero.

Con riferimento alla prima ipotesi nessuna ritenuta deve essere applicata in Italia.

In senso opposto se uno dei soggetti percipienti è ubicato all'estero potrebbe essere applicata una ritenuta. Se la società che percepisce gli interessi è ubicata in un paese a regime fiscale privilegiato andrebbe applicata la ritenuta del 27% ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/73. Se la società ubicata all'estero è situata in uno dei paesi che consentono lo scambio d'informazioni fra i Paesi contraenti l'applicabilità della ritenuta è subordinata alla configurazione civilistica del contratto di *cash pooling*. Infatti, se le operazioni di *cash pooling* sono ricondotte nell'ambito del rapporto di conto corrente non dovrebbe essere operata alcuna ritenuta ai sensi dell'art. 26 bis del D.P.R. n. 600/73, mentre se l'operazione viene inqua-

drata nell'ambito di un rapporto di prestito finanziario intragruppo, dovrebbe essere applicata la ritenuta del 12,5 % (o in dipendenza della Convenzione una ritenuta più bassa). Il Ministero delle Finanze si è espressa circa la non applicabilità della ritenuta con la Risoluzione Ministeriale n. 58/E del 27 febbraio 2002.

La terza fattispecie è quella in cui la società che eroga l'interesse attivo è non residente e la società che lo percepisce è residente in Italia. In tale ipotesi, la società operante all'estero dovrebbe applicare una ritenuta nella misura definita dalla propria legge domestica. Anche in tale caso occorrerà verificare eventuali disposizioni Convenzionali che consentano una riduzione o la eliminazione della ritenuta. Alla società che sconta la ritenuta in Italia dovrebbe essere garantita un credito d'imposta per la ritenuta subito a titolo d'imposta (si veda art. 15 del TUIR).

Infine, se entrambe le società sono ubicate all'estero si applicheranno le normative e le convenzioni bilaterali dei rispettivi Paesi di residenza delle società partecipanti al *cash pooling*.

Anche con riferimento alle commissioni riconosciute alla società che gestisce il pooling si attuerà un diverso trattamento fiscale in relazione al fatto che quest'ultima sia un soggetto residente o meno in Italia. In particolare, la libera pattuizione del valore delle commissioni sarà vincolata alla normativa sul *transfer price* se una delle due società è soggetto non residente.

Conclusioni

L'analisi fin qui svolta conferma in modo netto come il *cash pooling* si attegga ormai come un contratto atipico particolarmente complesso anche nell'ambito della esecuzione degli obblighi che vengono posti in capo al *pooler* e alle partecipanti all'accordo di *cash pooling*. La gestione di tesoria accentrata può consentire diversi benefici dal punto di vista finanziario, ma può anche generare ingenti problemi dal punto di vista fiscale, con la conseguenza che si impone in modo sempre più preminente la necessità che il gruppo societario valuti attentamente tutti i punti di forza e di debolezza di tale strumento finanziario.

Note

1) Con riferimento ai finanziamenti *intercompany* è opportuno ricordare che la disciplina fiscale del *transfer price* contenuta nel comma 5, dell'art. 76 del TUIR, è anche applicabile alle operazioni di mutuo concesse o ricevute a/da società del gruppo di cui una parte sia soggetto non residente. Inoltre, ulteriori valutazioni devono essere fatte circa l'applicazione o all'esenzione della ritenuta fiscale che la legge interna normalmente prevede sull'ammontare degli interessi liquidati. Tale esame deve essere operato anche alla luce delle singole disposizioni di natura tributaria contenute nelle *Convenzioni Internazionali* contro le doppie imposizioni.

2) Per un esame più approfondito di tale strumento si rinvia a M. Vinzia, *Il netting per regolare i flussi finan-*

ziari nei gruppi, in Amministrazione e Finanza, n. 14/96, pagg. 877 e ss.

3) Per avere una descrizione esauriente dei vari sistemi di *cash pooling* si veda: Cervino, *Il cash pooling internazionale*, in *Settimana fiscale*, n. 42/2001, pagg. 33 e ss.

4) In tal senso si veda: Zaina, *Conto corrente e finanziamenti fra società*, in *Il fisco COMPLETARE*

5) La norma de qua prevede: "Il conto corrente è il contratto con il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto".

6) Tale assunto è stato evidenziato da una parte della dottrina dominante. Sul punto si veda: F. Mortarano, *Enciclopedia del diritto*, pagg. 658 e ss.; G. Canale, *Codice Civile*, a cura di P. Rescigno, 2001, pagg. 1869 e ss. *COMPLETARE*

7) Si veda in tal senso: C. Carlo, F.M. Spina, *Aspetti internazionali del contratto di gestione della tesoreria accentrata*, in *Diritto e Pratica tributaria*, n. 6/2000, pagg. 43 e ss.; M. Piazza, *Essenti gli interessi sulle tesorerie accentrate*, in *Il Sole 24 ore*, del 1 marzo 2002.

8) Con riferimento alla problematica del *transfer price* in ipotesi di *cash pooling*, si veda: Stesuri, *Cash Pooling: quali norme sul transfer price?*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 19/99, pagg. 12 e ss.

9) La norma che disciplina il fenome-

no del transfer pricing è contenuta nel comma 5, dell'art. 76 del TUIR. La norma de qua dispone: " i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello stato che, direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate... omissis.....sono valutati in base la valore normale se ne deriva un aumento del reddito.....omissis....".

10) Per la determinazione del valore normale, occorre da un punto di vista fiscale, riferirsi a quanto statuito dal legislatore nell' art. 9 del TUIR.